



REGOLAMENTO INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE **(D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023)**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 17 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 18 - Informazione e confronto
- Art. 19 - Norme finali, transitorie e di rinvio

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, di seguito denominato "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2 comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1 comma 3 lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al Codice.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- Responsabile unico del progetto (RUP);
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;

- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'Allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45 comma 1 del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Responsabile competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, valutando in ragione della tipologia e complessità dell'intervento quali siano le risorse umane necessarie ed adeguate a rivestire i suddetti ruoli.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, nel rispetto del presente Regolamento. In caso di assenza di specifici riferimenti nell'atto di conferimento, risultano vincolanti ai fini del presente Regolamento quelli temporali riportati nella documentazione progettuale ovvero di gara (cronoprogramma, capitolato, disciplinare di gara ...), da comparare con le riduzioni previste dal presente Regolamento.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi stessi nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

5. L'individuazione dei dipendenti deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione finalizzato ad incentivare la partecipazione e la conseguente "crescita", nell'ambito della gestione interna integrata dell'attività di progettazione, di un maggior numero possibile di soggetti.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

9. Nel caso le attività oggetto di incentivo siano attinenti ad un accordo di programma o ad altra forma di intesa tra Enti prevista dalle norme vigenti in materia, l'incentivo è attribuito in funzione

del contributo prestato dal personale comunale.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

11. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione e astensione gravanti, in ogni fase del procedimento di affidamento e di esecuzione, sul singolo dipendente in posizione di conflitto di interesse in base al codice di comportamento, in occasione dell'individuazione di cui ai commi precedenti, il Responsabile competente verifica l'assenza di conflitti di interesse.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 140.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a Euro 140.000,00 ed inferiore a Euro 500.000,00 solo se non previsti dalla disciplina dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- f) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito, con riferimento alla fase di affidamento, un incentivo in misura non superiore a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice.

2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1 comma 3 lettera b) è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4 comma 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte, in quanto non previste per alcuni lavori, servizi e forniture, o privedell'attestazione del Responsabile di cui all'art. 18;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- le attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da Euro 150.000,00_(soglia minima prevista nel Regolamento) a Euro 1.000.000,00	percentuale del 2%
Importo superiore a Euro 1.000.000,00 e sino alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,80%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale de 1,60%

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120 comma 13 del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzione/Attività	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE - LAVORI				
	1 fase Programmazione della spesa e investimenti 6%	2 fase Progettazione 21%	3 fase Affidamento 12%	4 fase Esecuzione 61%	Totale 100%
Responsabile della programmazione della spesa	3%				3%
Responsabile unico del progetto		7%	5%	15%	27%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi a supporto del RUP	2%	3%	3%	5%	13%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%				1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		1%			1%
Redazione del progetto esecutivo		4%			4%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		3%			3%
Verifica del progetto ai fini della validazione		3%			3%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplina di gara, modulistica per la procedura)			4%		4%
Direzione dei lavori				12%	12%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)				5%	5%
Coordinamento				3%	3%

della sicurezza in fase di esecuzione					
Collaudo tecnico-amministrativo				10%	10%
Regolare esecuzione				10%	10%
Collaudo statico				1%	1%
Totale	6%	21%	12%	61%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da Euro 140.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%
Forniture	
da euro 140.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,6%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che siano nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Funzione/Attività	QUOTA PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE – SERVIZI E FORNITURE				
	1 fase Programmazione della spesa e investimenti 9%	2 fase Progettazione 23%	3 fase Affidamento 18%	4 fase Esecuzione 50%	Totale 100%
Responsabile della programmazione della spesa	3%				3%

Responsabile unico del progetto/procedimento		11%	5%	12%	28%
Collaboratori tecnici, giuridico-amministrativi a supporto del RUP	2%	3%	7%	5%	17%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1%				1%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%				3%
Predisposizione documenti inerenti alla progettazione del servizio/fornitura		6%			6%
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		3%			3%
Predisposizione dei documenti di gara (bando, disciplina di gara, modulistica per la procedura)			6%		6%
Direzione all'esecuzione				15%	15%
Collaboratori del direttore esecuzione				10%	10%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				3%	3%
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione				5%	5%
Totale	9%	23%	18%	50%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile competente tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile competente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti al successivo art. 18.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al Responsabile dell'attività (RUP).

Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice o da cause non dipendenti dal RUP, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso offerto, e l'aumento del costo non sia

conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovverosia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori, ai suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di progettazione e di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività in capo al personale interno coinvolto nel procedimento, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso o ad ultimazione del contratto.

3. L'accertamento potrà considerarsi:

- positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti;
- parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma:
 - ❖ con ritardi dei tempi assegnati, la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - ❖ si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti;
 - ❖ sia stata accertata la necessità di varianti progettuali, superiori a quanto indicato nel presente Regolamento e consentite dalla normativa vigente in materia.

In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile competente dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata all'entità del ritardo o degli errori o delle mancanze rilevate.

- negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati dal presente Regolamento o con gravi errori o mancanze degli stessi.

In ogni caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile competente dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti.

4. L'attività prevista dalle funzioni tecniche di cui al presente Regolamento viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

5. Il Responsabile competente in materia di trattamento economico del personale dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione disposta dal Responsabile competente del Settore interessato, verificando il rispetto del limite del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal singolo dipendente.

6. Per i lavori finanziati dalla Regione, al fine di procedere all'immediata e conclusiva rendicontazione, l'erogazione dei compensi dovrà avvenire possibilmente con l'erogazione della retribuzione mensile successiva alla data del provvedimento di liquidazione disposta dal Responsabile competente del Settore interessato.

Art. 19 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 358 del 18.07.2013.

Art. 20 – Norme finali, transitorie e di rinvio

1. Qualora il presente Regolamento risultasse incompatibile, in tutto o in parte, con disposizioni legislative sopravvenute, dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultino automaticamente applicabili; diversamente dovrà essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova disposizione normativa.

2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti richiamate nel testo o, comunque, l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

3. In fase transitoria, si precisa che:

a) per i lavori/servizi/forniture la cui procedura di gara o lettera di invito è stata pubblicata/inviata prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, gli incentivi verranno riconosciuti e corrisposti secondo la disciplina normativa e regolamentare previgente;

b) per i lavori/servizi/forniture la cui procedura di gara o lettera di invito è stata pubblicata/inviata dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, gli incentivi saranno riconosciuti e corrisposti secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale in materia.